

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,  
Forestazione e Risorse Naturali  
Assessorat de l'Agriculture,  
Forêts et Ressources Naturelles

Loc. Gr. Charrière 6/A - 11020 St-Christophe AO  
Tel. 0165/361257  
Télex 201208 VDA  
Fax (0165) 235629

Corpo Forestale Valdostano  
Corps Forestier Valdôtain  
Comando Centrale

Prot. n. 14029 / SF  
Vs./Rif.

Pos.: III<sup>a</sup> - 2/g

51  
L'homme de l'impôt

ALLE STAZIONI FORESTALI  
LORO SEDI

Saint Christophe . li 25 MAG 1995

AL PERSONALE FORESTALE  
PRESSO IL COMANDO CENTRALE  
E IL SERVIZIO FORESTAZIONE  
SEDE

OGGETTO: Articolo 193 del Codice della Strada:

"Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile".

\*\*\*\*\*

Si informa che il Ministero dell'Interno, con circolare n° 300/A/54383/101/20/21/7 del 10.05.1995, allo scopo di derimere interpretazioni divergenti sul pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo in questione, ha stabilito che la violazione di questo articolo del C.d.S. deve essere considerata conciliabile e, di conseguenza, il contravventore, se non ritiene di fare opposizione; può e deve provvedere al pagamento con effetto liberatorio presso la Tesoreria regionale o tramite conto corrente postale, entro il termine previsto di 60 giorni, a condizione che provveda ad assicurare il veicolo per almeno 6 mesi.

Pertanto, nel caso in cui venga contestata la contravvenzione di cui al 1° co. dell'art. 193, si dovrà redigere verbale e indicare sullo stesso (nelle modalità di estinzione), che è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di lire 1.080.000. Contestualmente, come indicato a pag. 2 dell'"Elenco delle principali violazioni ....", si procederà al sequestro del veicolo. Per tale motivo, i due verbali (di contestazione e di sequestro) verranno  
.../...

tempestivamente trasmessi all'ufficio Sanzioni Amministrative (come sempre in caso di sequestro amministrativo).

Nel caso in cui il trasgressore provveda a rendere operante l'assicurazione nei 15 giorni successivi alla sua scadenza "effettiva" e cioè entro un mese dalla scadenza "nominale", per almeno 6 mesi, ricorrerà l'ipotesi prevista dal 3° comma dello stesso articolo.

In tal caso, sarà necessario annullare il verbale precedente e rifarne uno nuovo, indicando la somma di lire 270.000 quale pagamento necessario per poterlo conciliare. Ottenuta la ricevuta del pagamento di tale somma, occorrerà fare una copia fotostatica del certificato di assicurazione (valido per almeno 6 mesi) da trasmettere a mezzo fax all'ufficio Sanzioni Amministrative, unitamente ad una comunicazione nella quale si informa che il precedente verbale - numero/data/importo - è stato annullato ed è stato sostituito con uno nuovo che verrà inviato con la normale procedura.

Da quel momento l'ufficio della Presidenza della Giunta potrà disporre il dissequestro del mezzo.

Si dispone, pertanto, che a pagina 5 della lettera di trasmissione n° 12957/SF dell'8.08.1995 venga depennato l'art. 193 tra quelli per cui non è consentito il pagamento in misura ridotta.



L'ISPETTORE DIRIGENTE  
Dott. Alberto Cerise

GG/gg